

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 12**

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MATTEO RENZI

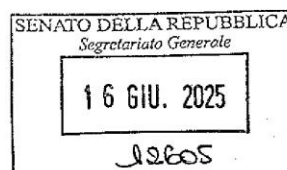
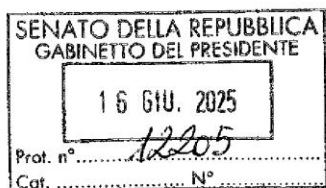
procedimento civile n. 31400/2023 R.G. pendente presso il Tribunale di Milano

**Trasmessa dal Giudice della I Sezione civile del Tribunale di Milano
il 14 giugno 2025**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato
il 16 giugno 2025**

Decreto di sospensione n. cronol. 3402/2025 del 14/06/2025
RG n. 31400/2023

R.G. 31400/2023



Al Sig. Presidente del Senato della Repubblica

Il Giudice Dott. Nicola Di Plotti, letti gli atti del procedimento suindicato, rileva quanto segue.

Con atto di citazione di data 31.7.2023 la Dott.ssa Christine Fumia Von Borries conviene in giudizio il Sen. Matteo Renzi e Mondadori Libri s.p.a. esponendo, in sintesi, che:

- è magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Firenze;
- è stata assegnataria del fascicolo delle indagini preliminari N. 13941/2017 R.G.N.R. in cui Laura Bovoli, Tiziano Renzi (genitori del Sen. Matteo Renzi) e Luigi Dagostino sono stati indagati e poi imputati dei reati di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti (Bovoli e Renzi), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e truffa (Dagostino);
- con sentenza del 7.10.2019 il Tribunale di Firenze, all'esito di un giudizio nel quale l'attrice ha svolto le funzioni di P.M., ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati loro ascritti;
- con sentenza del 18.10.2022 n. 3798 la Corte d'Appello di Firenze ha assolto Laura Bovoli e Tiziano Renzi perché il fatto non costituisce reato e ha assolto Luigi Dagostino per il reato di cui al capo 3) dell'imputazione, confermandone la responsabilità per il reato di cui al capo 4);
- con sentenza del 7.7.2023 n. 33433 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello con riferimento all'assoluzione di Luigi Dagostino dal reato di cui al capo 3) dell'imputazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze avverso la decisione di assoluzione nei confronti di Laura Bovoli e Tiziano Renzi e ha rigettato il ricorso di Luigi Dagostino con riferimento alla condanna per il capo 4) di imputazione;
- il Sen. Matteo Renzi è autore del libro dal titolo "Il Mostro", edito nel maggio 2022; a novembre 2022, nella edizione aggiornata, il primo capitolo al paragrafo 5 (dal titolo "L'assoluzione dei miei genitori"), contiene affermazioni diffamatorie nei confronti dell'attrice, mettendo in evidenza che la stessa, nell'esercizio delle sue funzioni di P.M., ha mancato di adempiere al proprio dovere di

Pagina 1



Decreto di sospensione n. cronol. 3402/2025 del 14/06/2025
RG n. 31400/2023

mettere a disposizione della difesa materiale probatorio che sancisce l'innocenza dei genitori dell'odierno convenuto; adombra inoltre l'ipotesi che con tale omissione l'attrice, oltre ad avere commesso una grave scorrettezza professionale, si sia resa responsabile di un reato; nella prospettazione del convenuto, le prove illecitamente nascoste sarebbero state decisive per l'assoluzione dei coniugi Renzi;

- non opera la scriminante del diritto di critica, difettando la verità del fatto posto a fondamento dell'elaborazione critica; come evidenziato dalla Corte d'Appello, infatti, nel secondo procedimento "non è stato raccolto alcun elemento di prova favorevole agli imputati Renzi e Bovoli in ordine alle contestazioni loro rivolte di emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti".

L'attrice conclude chiedendo l'accertamento della commissione dell'illecito di cui all'art. 595 c.p., la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, la condanna del Sen. Renzi al pagamento della somma di € 12.500,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, l'ordine di pubblicazione della sentenza.

Si costituisce in giudizio il Sen. Matteo Renzi evidenziando, in sintesi, che:

- nel novembre 2022 pubblica la seconda edizione del libro a propria firma, edito da Mondadori, intitolato "Il Mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l'immagine";
- la narrazione muove da esperienze personali e si articola in riflessioni che non sfociano in accuse dirette, ma che stimolano il formarsi di un giudizio critico;
- nel 2017 i coniugi Laura Bovoli e Tiziano Renzi risultano prima indagati, poi imputati in relazione all'ipotesi di concorso in emissione di due fatture riconducibili ad operazioni inesistenti;
- nel 2019 viene avviata una parallela indagine, condotta dal medesimo P.M., volta a contestare ai predetti coniugi il reato di traffico illecito di influenze;
- nell'ottobre 2019 si conclude il giudizio di primo grado con la condanna degli stessi;
- nel febbraio 2020 si incardina il giudizio d'appello;
- nell'ottobre 2021 viene disposta l'archiviazione del procedimento relativo al reato di cui all'art. 346 bis c.p.;
- nell'aprile 2022 la difesa di Tiziano Renzi viene a conoscenza, acquisiti gli atti di tale procedimento, di prove documentali che apparivano riferibili ai fatti relativi al giudizio d'appello pendente; di tali documenti il P.M. non aveva chiesto l'acquisizione nel giudizio d'appello;
- viene pertanto chiesta e ottenuta la rinnovazione istruttoria in tale giudizio con acquisizione di parte di tali documenti;
- il 18.10.2022 i genitori del convenuto vengono assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato";



Decreto di sospensione n. cronol. 3402/2025 del 14/06/2025
RG n. 31400/2023

- nel novembre 2022, prima che venisse pubblicata la motivazione della sentenza assolutoria, il Sen. Matteo Renzi dedica a tale vicenda un capitolo dell'edizione aggiornata del libro, basata sui fatti noti fino a quel momento;
- solo nel marzo 2023 viene pubblicata la sentenza della Corte d'Appello;
- il paragrafo del libro oggetto di censura prima ricostruisce brevemente i fatti, poi si sofferma sulla circostanza ritenuta peculiare sulla base dei dati allora noti, cioè la mancata acquisizione dei documenti; si limita a formulare un giudizio critico di carattere generale; si interroga sui motivi per i quali il materiale probatorio non sia stato depositato anche nell'ulteriore processo;
- è dirimente la circostanza che l'edizione aggiornata sia stata pubblicata prima di conoscere le motivazioni della sentenza di assoluzione; quanto scritto nel paragrafo oggetto di discussione riflette fedelmente il contenuto degli atti del processo e formula giudizi critici del tutto leciti; la sentenza, inoltre, non aveva in ogni caso il carattere della definitività;
- il paragrafo rispetta i limiti di operatività riconosciuti alla critica giudiziaria;
- la circostanza che non fossero note le motivazioni della sentenza assolutoria esclude comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione;
- la quantificazione dei danni è sproporzionata rispetto ai fatti.

Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e, in caso di ritenuta diffamatorietà dello scritto, il rigetto delle domande in punto di quantum e la eventuale diversa determinazione del dovuto.

Si costituisce in giudizio Mondadori Libri s.p.a., evidenziando che:

- il nucleo essenziale dei rilievi dell'autore del libro è costituito dal fatto che non siano state messe a disposizione della difesa le prove raccolte nel diverso procedimento, non che tali elementi siano poi stati o meno decisivi per l'assoluzione;
- tale fatto è in sé incontestabile;
- costituisce anche circostanza vera quella per cui gli elementi probatori acquisiti potessero avere rilevanza probatoria anche nel primo procedimento, cioè quello relativo alle false fatturazioni; la stessa Corte d'Appello ha ammesso la produzione di molti documenti, ritenendoli non irrilevanti;
- la circostanza che gli elementi raccolti sanciscano o meno l'innocenza degli imputati costituisce elemento aggiuntivo e non essenziale;
- non vi sono elementi di criticità con riferimento alla continenza espressiva e all'interesse pubblico;
- è pertanto stato legittimamente esercitato il diritto di critica.

Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.



Decreto di sospensione n. cronol. 3402/2025 del 14/06/2025
RG n. 31400/2023

Con nota depositata in data 11.6.2025 il Sen. Matteo Renzi rileva che le dichiarazioni la cui diffamatorietà è stata dedotta in giudizio dalla parte attrice a fondamento della propria richiesta risarcitoria costituiscono espressione dell'opinione critica del Senatore nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, rientrando pertanto nella garanzia costituzionale dell'insindacabilità di cui all'art. 68 Cost.; in numerose occasioni in sede istituzionale pubblica, infatti, ha esposto chiaramente i fatti e la propria opinione oppositiva e contraria nei confronti della Dott.ssa Von Borries; ciò emerge anche dal contenuto dell'opuscolo "Libro Rosso", oggetto di ampia pubblicizzazione anche in sede istituzionale. Chiede pertanto che, ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 140/2003, venga dichiarata con sentenza l'insindacabilità delle affermazioni contestate assumendo i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio.

In via graduata, il Sen. Matteo Renzi chiede che si provveda con ordinanza ai sensi dell'art. 3 co. 4 L. 140/2003 alla trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, sospendendo il procedimento ai sensi dell'art. 3 co. 5 L. 140/2003.

Ritenuta l'applicabilità dell'art. 3 co. 4 L. 140/2003, tenuto conto delle allegazioni del Sen. Renzi e delle produzioni documentali sopra citate,

PQM

- 1) Dispone la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica per le valutazioni di competenza.
- 2) Visto l'art. 3 co. 5 L. 140/2003, dispone la sospensione del giudizio fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 3 co. 5 L. 140/2003.
- 3) Dispone che la Cancelleria formi copia degli atti del fascicolo, con trasmissione degli stessi al Senato della Repubblica.

Si comunichi.

Milano li 14/06/2025

Il Giudice
Dott. Nicola Di Plotti

